

STUDIO LEGALE
Avv. GIOVANNI GIGLIOLI
Viale Mazzini, 60 - 50132 FIRENZE
Tel. 055 2260664 Fax 055 2480033

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA 170/11
CRONOLOGICO 870
REPERTORIO 492

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri Presidente rel.
- 2) Dott. Isabella Mariani Giudice
- 3) Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice

ORIGINALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 6365/05 RG promossa da

[redacted] elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pellicceria n. 8 presso lo studio dell'Avv. Piero Ponti, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vignozzi per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G. Mazzini n. 60 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giglioli che con il Prof. Avv. Umberto Morera la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

avente ad oggetto: nullità, annullamento contratto; risoluzione contratto

conclusioni: v. istanza fissazione udienza parte convenuta e nota ex art. 10 D.lgs. n. 5/03 parte attrice

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio conferma l'ordinanza del Giudice relatore del 12.12.07 con la quale è stata respinta l'eccezione di estinzione del processo formulata da parte convenuta per avere parte attrice notificato alla stessa entro il termine assegnato memoria di replica a mezzo telefax senza avvalersi di ufficiale giudiziario.

L'art. 17 D.lgs. n. 5/03 stabilisce infatti che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte oltre che a norma degli artt. 136 e segg. c.p.c. anche con trasmissione dell'atto a mezzo fax, senza prescrivere l'intervento dell'ufficiale giudiziario, e parte convenuta d'altronde non ha eccepito la mancata ricezione dell'atto.

10/6/11
9 MAR 2011
Corte d'Appello di Firenze

██████████ (FR), che intratteneva rapporto di intermediazione finanziaria con la Banca Cassa di Risparmio di Firenze spa (nel prosieguo Banca), filiale di Montespertoli, in data 13.11.00 impartì alla Banca ordine di acquisto di titoli Argentina per £. 50.000.000 ed in data 14.11.00 per l'importo di E. 10.000,00(doc.3 e 4 Banca).

E' noto che riguardo ai titoli emessi dall'Argentina è stato dichiarato il default nel dicembre del 2001.

L'attrice deduce in primo luogo ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità dei contratti di negoziazione dei titoli per violazione da parte della Banca delle disposizioni, di carattere imperativo, di cui al D.lgs. n. 58/98(TUIF) ed al Reg. Consob. n. 11522/98 e, in particolare, di quelle concernenti l'adeguata informazione del cliente riguardo alle operazioni di investimento(v. artt. 21 TUIF e 28-29 Reg. C.).

La domanda non è fondata.

In proposito vale in effetti il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 19.12.07 n. 26725 e in base al quale la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto; in nessun caso però, in difetto di previsione normativa in tal senso ed in assenza di vizi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 comma 1 c.c.

In ipotesi subordinata parte attrice ha chiesto la pronuncia di annullamento dei contratti ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. perché conclusi per effetto del comportamento doloso del funzionario della Banca che non avrebbe informato la Fontanelli dei rischi inerenti all'investimento in questione per la situazione in cui si trovava l'Argentina e pur essendone consapevole.

L'asserzione di parte attrice risulta peraltro smentita dagli ordini di acquisto sottoscritti dalla stessa e nei quali risulta annotata la seguente avvertenza: " Titolo espressamente richiesto dal cliente che è al corrente: :1) del fatto che si tratta di obbligazioni di emittente ad alto rischio,2) della aleatorietà delle quotazioni sui mercati internazionali 3) della illiquidità del titolo e ne accetta i rischi conseguenti"

Sotto tale avvertenza risulta la dichiarazione "Preso atto di quanto sopra dichiarato confermo l'ordine impartitovi assumendone i relativi impegni ed accettandone i rischi" sottoscritta dalla Fontanelli.

Ne consegue che alla luce delle avvertenze contenute negli ordini di acquisto deve essere escluso che la Banca non abbia adeguatamente avvertito la [REDACTED] dei possibili elementi di rischio che l'operazione presentava e deve pertanto presumersi che l'investimento sia stato effettuato dall'attrice sulla base di una scelta consapevole e non in base a vizio del consenso determinato dal comportamento della Banca.

Con la memoria di cui all'art. 6 D.lgs. cit. parte attrice ha proposto domanda nuova di risoluzione dei contratti : la Banca ne ha eccepita l'inammissibilità .

L'eccezione è fondata.

Con la memoria di cui all'art. 6 cit. l'attore può proporre a pena di decadenza nuove domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto.

La Banca non ha proposto domanda riconvenzionale e si è limitata a contestare la fondatezza delle domande di parte attrice.

D'altronde la domanda di risoluzione si fonda sulle stesse circostanze di fatto già dedotte a fondamento delle domande di nullità e di annullamento e non risulta quindi conseguenza delle difese della convenuta .


Inammissibile risulta altresì la domanda di condanna per responsabilità precontrattuale formulata per la prima volta da parte attrice nella nota di cui all'art. 10 D.lgs. n. 5/03.

Le peculiarità delle questioni esaminate , riguardo ad alcune delle quali non sussiste ancora un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale respinge le domande proposte da [REDACTED] a per la dichiarazione di nullità e ,in subordine, per l'annullamento dei contratti di negoziazione di titoli Argentina conclusi il 13.11.00 ed il 14.11.00 con la Banca Cassa di Risparmio di Firenze spa; dichiara inammissibili le domande di risoluzione dei contratti e di condanna per responsabilità precontrattuale proposte da [REDACTED]; compensa le spese.

Così deciso, il 19.10.10 , nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.



Il Presidente estensore
[Handwritten Signature]